

Trento, 15 febbraio 2024 DS/lb Egregio Signore Carlo Daldoss Presidente della Prima Commissione permanente Consiglio della Provincia autonoma di Trento

interoperabilità PITRE

Oggetto: consultazione in merito al disegno di legge n. 10 "Variazione al bilancio di previsione della Provincia autonoma di Trento per gli esercizi finanziari 2024 - 2026" (proponente Presidente della Provincia, Fugatti).

Egregio Presidente.

mi pregio, innanzitutto, di ringraziare Lei ed i componenti della Prima Commissione consiliare permanente della XVII Legislatura per questa prima occasione di confronto.

Come noto, il Consiglio delle autonomie locali vede diffusamente rappresentati al proprio interno i Comuni e le Comunità afferenti a tutti i territori della nostra Provincia autonoma, e con essi le sensibilità, le aspirazioni ed i bisogni delle comunità locali, che trovano nei Municipi il loro più immediato riferimento istituzionale. L'auspicio di questo Organismo è quello di poter arrecare un fattivo contributo ai processi normativi di livello provinciale, nella convinzione che il sistematico coinvolgimento delle Autonomie locali possa contribuire - pur nel rispetto dei diversi ruoli istituzionali di ciascun attore – ad un esercizio proattivo e responsabile della nostra Autonomia speciale.

Sulla base di tali premesse, questo Consiglio ha peraltro avviato, nei giorni scorsi, una ampia interlocuzione anche con la Giunta provinciale, presentando in particolare al Presidente Fugatti ed all'Assessore con delega agli Enti locali Zanotelli una serie di temi di interesse prioritario per le Amministrazioni e le Comunità locali, che auspichiamo possano tradursi in piste di lavoro comune per il prossimo quinquennio.

Con particolare riguardo al provvedimento oggetto di consultazione, si prende atto degli effetti finanziari sul bilancio provinciale, arrecati dal recepimento dagli Accordi siglati con il Governo lo scorso 25 settembre, ove riconoscono alla Provincia rilevanti risorse a titolo di arretrati per queste di propria spettanza del gettito delle accise sul carburante ad uso riscaldamento, determinano una riduzione del concorso in capo alla Provincia agli obiettivi di finanza pubblica nazionale e compensano – seppur soltanto parzialmente, ed al momento per il solo 2024 – gli effetti pregiudizievoli per il bilancio provinciale della riforma dell'IRPEF, approvata dallo Stato.

A fronte di un elevato livello di rigidità della spesa pubblica, e di un trend di tendenziale crescita dei bisogni sociali, associata alla progressiva riduzione delle risorse a disposizione del bilancio provinciale, appare quantomai opportuno presidiare il fronte dei rapporti finanziari con lo Stato, i quali assumono una rilevanza non meno determinante rispetto agli aspetti giuridico-costituzionali, nel determinare la capacità della Provincia di esprimere, in concreto, le proprie prerogative di autogoverno.



Apprezzabile risulta, d'altro canto, la scelta di destinare una quota rilevante delle risorse scaturite dagli Accordi sopra citati al finanziamento dei rinnovi dei contratti collettivi del personale impiegato presso gli enti del sistema pubblico provinciale. Gli Enti locali scontano, in modo particolare ed ormai cronico, la difficoltà di attrarre e conservare nei propri organici personale qualificato, necessario a fare fronte alle funzioni fondamentali a cui sono preposti. Attualizzare il trattamento economico dei dipendenti del comparto autonomie locali risulta pertanto fondamentale, al fine di ripristinare, in modo particolare rispetto a talune figure professionali specializzate, la competitività dell'impiego pubblico. Allo stesso tempo, ferma restando la necessità di ulteriori misure strutturali, occorre evitare politiche che incentivino, pur indirettamente, la mobilità di chi già opera nel comparto pubblico locale, dagli enti di minori dimensioni a quelli più grandi, nonché dal sistema dei Comuni all'Amministrazione provinciale e regionale.


Venendo all'esame dell'articolato, di seguito si riportano le osservazioni che si ritiene di porre all'attenzione di codesta spettabile Commissione, in relazione alle norme di particolare interesse per gli Enti locali.

Art. 1: la disposizione ripropone, anche per l'anno 2024, il regime di esenzione IMIS relativo agli immobili detenuti dalle cooperative sociali, alla luce della perdurante sospensione dell'efficacia del regime fiscale delineato dal nuovo Codice del Terzo Settore, nelle more del pronunciamento della Commissione europea. La misura corrisponde agli accordi assunti in sede di definizione del corrente Protocollo di finanza locale.

Art. 2: la norma assicura la necessaria copertura finanziaria al rinnovo dei contratti collettivi di lavoro del comparto autonomie locali 2022-2024, anche a beneficio del personale operante presso gli Enti locali trentini. Si coglie peraltro l'occasione per segnalare che, in sede di stipulazione dell'accordo di settore 2019-2021 per il personale dei comuni e delle comunità di valle, sono peraltro emerse importanti differenze di trattamento tra il personale della Provincia e dei comuni con riferimento ad alcuni profili professionali, operanti in entrambi i settori (avvocati, assistenti sociali, cuochi). La previsione di una differenziazione retributiva, a favore di tali categorie, nell'ambito dell'accordo di settore per il personale provinciale, non sembra avere alcun collegamento con un maggior carico di lavoro o maggiori responsabilità per i dipendenti provinciali, rispetto alle omologhe figure impiegate presso gli Enti locali. Ciò ha l'effetto di creare situazioni di privilegio ingiustificato agli occhi dei lavoratori degli enti locali, con conseguenti tensioni in ambito lavorativo; inoltre, vengono ancora una volta incentivati processi di mobilità del personale degli enti locali verso gli impieghi provinciali, così aggravando le difficoltà degli enti locali a reperire e mantenere il personale necessario per il funzionamento degli uffici.

Si richiede, pertanto, alla Provincia Autonoma di Trento, di individuare risorse sufficienti per consentire quantomeno di eguagliare, in sede di accordo di settore per il personale degli Enti locali, il trattamento riconosciuto alle analoghe figure operanti presso la Provincia, oltre che di valorizzare, invece, la specificità di altre figure, che sono invece esclusivamente rinvenibili negli organici dei Comuni e delle Comunità.

In ogni caso, si esprime l'auspicio che, pro futuro, il trattamento economico di figure professionali comuni ai vari settori rimanga disciplinata unitariamente in sede di comparto o, quantomeno, che eventuali previsioni destinate a trovare collocazione negli accordi di settore siano concordate con il





Consorzio dei Comuni e trovino comunque un'adeguata copertura anche per il personale di comuni e comunità di valle, in modo da evitare ingiustificate differenze di trattamento.


Art. 3: attraverso il comma 2 della disposizione in commento, viene precisato che, per il calcolo dei costi dei contratti collettivi, si dovrà fare riferimento al personale in servizio il 31/12 dell'anno precedente al triennio contrattuale di riferimento. Tale modifica è necessaria in quanto a oggi non è previsto un riferimento temporale univoco per il calcolo della quantificazione dei costi dei contratti collettivi. L'individuazione legale di un termine di riferimento chiaro viene anche incontro ai rilievi sollevati, con una recente pronuncia, dalla Corte dei conti di Trento. L'individuazione di un riferimento temporale unico in via legislativa può quindi evitare calcoli differenziati in sede di verifica delle coperture e così depotenziare possibili future incomprensioni in sede di certificazione.

Art. 8: in relazione alla disposizione in oggetto, che interviene sul finanziamento attraverso l'imposta di soggiorno e la realizzazione delle attività di competenza delle agenzie territoriali d'ambito, si coglie l'occasione per evidenziare l'opportunità di codificare, all'interno della legge sulla promozione turistica provinciale, un pieno coinvolgimento dei comuni nell'individuazione dei progetti di sviluppo del prodotto turistico, dove questi abbiano un impatto diretto sul territorio e sui beni di proprietà comunale. Si evidenzia altresì l'opportunità che anche i Comuni, oltre a Trentino sviluppo s.p.a., possano essere individuati quali possibili attuatori degli stessi progetti di sviluppo, e conseguenti beneficiari di trasferimenti a valere sull'imposta di soggiorno, nei casi disciplinati dal comma 5 della disposizione in commento ed in alternativa a Trentino sviluppo s.p.a..

Art. 10: premesso che si condivide lo spirito della norma, che mira a porre rimedio al problema, più volte sollevato, della difficoltà di fornire un alloggio ai lavoratori, e che – dall'altro – promuove il recupero del patrimonio immobiliare inutilizzato, presente sul nostro territorio, sembra però necessario un ulteriore sforzo per rendere le disposizioni chiare in modo da evitare possibili contenziosi. La disposizione, peraltro fatta oggetto di due recentissimi emendamenti del competente Assessore provinciale, incide su aspetti estremamente delicati, in modo particolare per lo sviluppo delle aree a concentrazione turistica. In primo luogo, si pone l'esigenza di rispondere ai fabbisogni abitativi dei lavoratori operanti nel campo turistico, ma anche in altri comparti economici, rispetto alla quale il Consiglio delle autonomie locali ha riconosciuto – da ultimo, anche nel recente documento trasmesso alla Giunta provinciale – l'assoluta priorità di intervento, e la disponibilità dei Comuni a porre in campo soluzioni condivise.

A tal proposito si evidenzia la disponibilità dei Comuni a mettere a disposizione il proprio patrimonio immobiliare dismesso anche per iniziative di valorizzazione e recupero coerenti con le finalità di cui sopra. Oltre al patrimonio immobiliare alberghiero merita attenzione, infatti, anche il recupero e reimpiego del patrimonio immobiliare in disponibilità dei Comuni. Per questa ragione riteniamo indispensabile affrontare congiuntamente e in maniera organica il tema del reimpiego del patrimonio edilizio esistente per dare risposta alla pressante esigenza abitativa ed alloggiativa.

La norma incide inoltre sulla delicata partita della valorizzazione degli alberghi dismessi, rispetto alla quale l'art. 13 ter l.p. n. 7/2002, introdotto nella





precedente Legislatura, aveva previsto un censimento delle realtà esistenti sul territorio e la elaborazione di misure condivise con le associazioni di categoria, la Commissione consiliare competente e il CAL. Mentre la raccolta dei dati presso i comuni è stata effettuata, è mancata invece una restituzione dei suoi esiti alle autonomie locali, che permetta di trattare il tema a tutto tondo e con maggiore consapevolezza.

Questo Consiglio ritiene che la complessità di tali temi sia tale da dover essere affrontata in una sede diversa dal presente provvedimento, e chiede, conseguentemente, che l'articolo in commento venga espunto dal disegno di legge. Ci si rende, al contempo, disponibili sin d'ora ad intavolare un dialogo con l'Amministrazione provinciale e gli altri portatori di interesse, nel quale potrà essere valutata nello specifico anche l'opportunità di impiegare gli alberghi dismessi quali soluzioni abitative per i lavoratori, considerando ogni opportuno intervento sulla disciplina turistica e/o urbanistica, nel quadro di una pianificazione di più ampio respiro.

In ogni caso, si rendono le seguenti, prime osservazioni di carattere generale, che valgono anche quali spunti di ragionamento per un successivo confronto atto a risolvere il tema dell'ospitalità dei lavoratori.

L'articolo in commento va in primo luogo ad emendare l'art. 119 co. 2 bis l.p. n. 15/2015, ampliando la possibilità di adibire gli alberghi dismessi all'ospitalità di lavoratori, non solo - come già previsto - del settore alberghiero, ma anche da parte di datori di lavoro pubblici o privati di qualsiasi altro settore (agricolo, produttivo, servizi etc..), o da parte di persone che esercitano professioni turistiche. Rispetto alla formulazione attuale, viene specificato che questo utilizzo deve essere temporaneo, senza però definire un termine di riferimento per circoscrivere la validità della nuova destinazione d'uso e introducendo altresì l'obbligo della presentazione di SCIA per il cambio di destinazione d'uso da alberghiero a residenziale/foresteria (comma 2bis). Si rileva innanzitutto che la presentazione di un titolo edilizio rende, per definizione, permanente la trasformazione urbanistica del territorio (a differenza della mera comunicazione per opere precarie/temporanee) fino alla presentazione di un nuovo titolo edilizio, che permette conformemente alla destinazione di piano (PRG) di imprimere una nuova destinazione d'uso all'immobile oggetto di intervento. Va quindi, in primo luogo, chiarito il carattere transitorio o declinato in maniere differente questo aspetto. Per inciso, non è neppure chiaro quali siano i requisiti che andrebbero attestati in sede di presentazione di SCIA, sui quali il Comune territorialmente competente sarebbe chiamato a vigilare. Per altro verso, si vuole ribadire il principio della necessaria rimessione alla competenza comunale delle scelte pianificatorie relative alla valorizzazione degli immobili in oggetto, i quali possono corrispondere ad una eterogeneità di situazioni, che necessitano di essere valutate caso per caso.

Riguardo al comma 2ter, il quale prevede - mediante una variante al PRG per "funzione abitativa primaria" con "vincolo di ospitalità dei lavoratori", la possibilità per il Comune di consentire la realizzazione di foresterie "permanenti" in specifiche aree vocate alla destinazione alberghiera, con possibilità di ampliamenti consistenti e recupero di crediti edilizi da utilizzare in altre aree a prescindere dalla vetustà degli edifici interessati - si ritiene necessario prevedere l'intavolazione del vincolo di destinazione permanente a "ospitalità dei lavoratori", nonché del divieto di frazionamento della proprietà dell'immobile, onde permettere al Comune di monitorarne il rispetto ed affinché tale vincolo segua il bene nelle eventuali cessioni. Al riguardo, si ritiene opportuno che la norma chiarisca la natura e le caratteristiche delle




foresterie, differenziandole dall'utilizzo abitativo permanente. Si vuole evitare che tramite norme di questo tipo si apra alla realizzazione di seconde case ad uso turistico, le quali renderebbero ulteriormente complessa la soddisfazione del fabbisogno abitativo primario e dei lavoratori.

Si chiede, inoltre, che la locuzione "persone che esercitano professioni turistiche" – la quale potrebbe ammettere attività diverse, di eterogenea classificazione – sia opportunamente chiarita.

In relazione alla formulazione attualmente vigente dell'119 co. 2 bis l.p. n. 15/2015, risultano essere state adottate dalla Giunta provinciale, con deliberazione n. 1708 del 22 settembre 2023, delle "Indicazioni operative (Linea guida esplicativa) per l'utilizzo degli alberghi dismessi come camere per il personale delle strutture alberghiere, in attuazione di quanto disposto dall'art. 119, comma 2 bis della legge provinciale per il governo del territorio 2015". Dette "linee quida" stabiliscono, accanto a previsioni di natura urbanistica, vincoli di natura soggettiva rispetto alla gestione degli alberghi dismessi, adibiti ad alloggio per il personale dello stesso comparto, prevedendo – ad esempio – che la gestione dell'albergo dismesso, convertito a tale nuova finalità di impiego, debba obbligatoriamente fare capo ad un albergatore in attività, pur essendo possibile ospitarvi personale afferente anche ad esercizi diversi dal proprio. La pur breve prassi applicativa di tali linee guida ha determinato l'insorgere di qualche difficoltà, dovuta sia alla complessità di ricondurre nell'alveo di tali previsioni alcune peculiari situazioni sviluppatesi sul territorio, che all'oggettiva incertezza rispetto alla portata prescrittiva delle indicazioni contenute in un atto a carattere non regolamentare, e che nemmeno trova espressa legittimazione nella norma primaria. Si ritiene pertanto opportuno rimodulare tali prescrizioni, attraverso l'introduzione nella norma di legge di un opportuno rimando ad un atto regolamentare o attuativo, da adottare previo parere del Consiglio delle autonomie locali.

Infine, compresa la finalità di riqualificazione sottesa alla norma, non si condivide l'esenzione totale da contributo di costruzione (comma 2) che, a fronte dell'indiscusso aumento di carico urbanistico provocato dagli interventi di recupero degli alberghi dismessi (e la conseguente necessità di aumento di sottoservizi e servizi collettivi), incide negativamente sulle casse comunali che devono assorbire gli effetti economici dell'incentivo introdotto. Si crede più corretto prevedere, invece, che sia il singolo Comune a scegliere di esentare totalmente o parzialmente tali interventi (con previsione ad hoc nel proprio regolamento) al fine di agevolare attività economiche ritenute importanti per il territorio.

Art. 11: si condividono le finalità di razionalizzazione del procedimento amministrativo, sottese alla disposizione in oggetto, che incide sull'iter di verifica di assoggettabilità a VIA dei progetti di coltivazione di cave di porfido in scadenza entro il 31.8.2024, ed afferenti a porzioni dei macrolotti in via di nuova assegnazione a decorrere dal 2029. Tenuto conto delle situazioni che emergono dai territori interessati, ed al fine di delineare una tempistica coerente con l'iter di approvazione del programma di attuazione nonché, quale adempimento necessariamente conseguente, del progetto di coltivazione unitario previsto dalla disposizione in commento, si chiede di posticipare al 31 luglio 2024 la scadenza individuata per la presentazione alla struttura provinciale competente in materia di VIA, da parte del comune, del progetto unitario in questione.





Art. 13: la disposizione va a mutuare, quale requisito anagrafico aggiuntivo alla residenza almeno triennale sul territorio provinciale per l'accesso alla quota A dell'Assegno unico provinciale, la disciplina prevista per il nuovo istituto di fonte statale dell'Assegno di inclusione (ADI), in sostituzione di quella a suo tempo prevista per l'accesso al Reddito di cittadinanza, ed a cui la legge provinciale fa attualmente rinvio, ma che risulta ormai abrogata. Qualora il DDL fosse approvato, il requisito anagrafico di accesso a tale quota dell'AUP passerebbe dalla residenza sul territorio italiano per almeno 10 anni, di cui gli ultimi due in modo continuativo (come era previsto per il RDC), alla residenza sul territorio italiano per almeno 5 anni, di cui gli ultimi due in modo continuativo (come oggi previsto per l'ADI). Si esprime, conseguentemente un orientamento favorevole, in quanto la disposizione consente di ampliare il novero dei nuclei familiari beneficiari dell'intervento provinciale, rispetto alle precedenti annualità, e dunque di intercettare una ulteriore fascia di bisogno.

Art. 16 bis: la disposizione proposta corrisponde al fine precipuo di rendere meno stringenti i tempi, attualmente stabiliti dalla legge provinciale, di indizione delle procedure di riassegnazione delle grandi derivazioni di acqua per uso idroelettrico, onde poter godere di un periodo più ampio per lo svolgersi delle interlocuzioni in corso con il Governo nazionale. Per altro verso, la novella proposta pone l'Amministrazione provinciale nelle condizioni di valutare, su un piano di parità, tutte le modalità di gestione di tali asset, rimuovendo la preferenza delineata dalla normativa in vigore per il ricorso alla gara pubblica o al modello della società pubblico-privata. Gli Enti locali seguono, come noto, con estrema attenzione l'evolversi della tematica relativa al rinnovo delle concessioni di derivazione a scopo idroelettrico. Va rimarcata, anche in questa sede, l'importanza per gli Enti locali di poter comunque continuare a disporre delle risorse attualmente connesse alla proroga delle grandi derivazioni di acqua pubblica, derivanti sia dalla quota dei sovracanoni ambientali spettanti alle autonomie locali in relazione allo sfruttamento della risorsa idrica (per un valore di circa 50 milioni di euro all'anno), che agli introiti direttamente ritratti dalla partecipazione di alcuni comuni alla compagine sociale degli attuali concessionari di talune grandi derivazioni. Per quanto concerne, invece, le piccole e medie derivazioni di acqua pubblica a scopo idroelettrico, si rimarca l'invito alla Provincia a dare seguito ad ogni soluzione giuridicamente percorribile per salvaguardare il mantenimento sul territorio, ed in capo agli Enti locali, della gestione di tali concessioni, valorizzando gli elementi ritraibili dalla pronuncia della Corte costituzionale n. 265/2022 ed in linea con le argomentazioni già espresse da questo Consiglio delle autonomie locali mediante la mozione approvata in data 15 settembre 2021. È ben nota, infatti, la rilevanza delle risorse economiche che la titolarità di tali concessioni attualmente assicura ai Comuni; risorse difficilmente sostituibili nel contesto economico attuale, e fondamentali per assicurare continuità e la qualità dei servizi a favore delle comunità locali.

Via Torre Verde, 23 38122 TRENTO (TN) Tel. 0461 987139 cal@pec.comunitrentini.it www.cal.tn.it

Si coglie, altresì, l'occasione per reiterare la richiesta, già più volte manifestata nel corso della precedente Legislatura, di considerare l'abrogazione dell'Istituto di cui all'art. 90 bis della legge provinciale per il governo del territorio 2015, il quale prevede che "ai soggetti che acquistano un'unità abitativa da destinare a prima abitazione entro due anni dalla data individuata nella dichiarazione di ultimazione dei lavori ai sensi dell'articolo 93 è corrisposta dal comune territorialmente competente una somma di denaro



pari all'esenzione dal contributo di costruzione cui avrebbero avuto diritto ai sensi dell'articolo 90, comma 1, lettere b), c) e d). Se l'unità abitativa è compresa in un edificio composto da più unità, l'importo è calcolato con riferimento all'unità immobiliare acquistata." Poiché il soggetto avente diritto ha - salvo proroghe - almeno sette anni di tempo per chiedere il rimborso dei suddetti oneri ("due anni dalla data individuata nella dichiarazione di ultimazione dei lavori"), il Comune si trova a dover riservare, in via prudenziale, a bilancio ogni anno una somma - giocoforza frutto di stima sulla base dei titoli edilizi rilasciati - per far fronte alle possibili domande di rimborso, che potrebbero arrivare da parte dei privati nell'arco di sette o più anni. L'effetto della disposizione vigente è, pertanto, quello di congelare per un lungo tempo risorse preziose per gli investimenti sul territorio, nella prospettiva di una loro possibile definitiva perdita, qualora sorgano i presupposti per la loro restituzione.

Rimanendo naturalmente a disposizione per ogni chiarimento, colgo l'occasione per porgere cordiali saluti.

Il Presidente dott. Paride & mmoena Tocali dell

